



IL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione Prima Civile – Diritto della crisi e dell’insolvenza

riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente
dott. Fabio D’Amore	Giudice rel.
dott. Silvia Saltarelli	Giudice

sciogliendo la riserva assunta all’udienza collegiale del 4.6.2026 nel procedimento iscritto al n. 85-1/2026 R.G., instaurato a seguito di ricorso ex art. 44 CCII proposto da **PM2 SERVICES SRL - IN LIQUIDAZIONE** (C.F.: 04153330248);

ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che all’udienza del 4.6.2026 il procuratore di parte ricorrente ha insistito nell’istanza di rinvio dell’udienza depositato in data 3.6.2026 e nella richiesta di proroga del termine ex art. 44 CCII, mentre il Commissario Giudiziale ha richiamato il parere negativo espresso in data 22.5.2026 in relazione alla richiesta di proroga del termine ex art. 44 CCII;

ritenuto preliminarmente che la temporanea assenza del legale rappresentante della società ricorrente, addotta quale unica ragione a fondamento dell’istanza di rinvio del 3.6.2026, non giustifica il differimento dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 44 comma 2 CCII;

richiamato il decreto emesso in data 28.5.2026, con il quale è stata rigettata la richiesta di proroga del termine di cui all’art. 44 CCII e sono state revocate le misure protettive in essere;

visto e condiviso il parere negativo del 22.5.2026, nel quale il Commissario Giudiziale ha ben evidenziato che:

- “1. ad oggi la società non risulta avere depositato la documentazione di cui all’art. 39 CCII;*
- 2. ad oggi la società non ha consegnato allo scrivente nessun documento contabile neppure un prospetto di entrate uscite di cassa;*
- 3. dalle informazioni raccolte la società appare in uno stato di dissesto tale da rendere estremamente complesso il CP senza un congruo apporto di finanza esterna. Pare però che*



tale finanza non possa essere messa a disposizione;

4. ad oggi non sono state depositate le relazioni periodiche di legge;

5. la manifestazione di interesse di Euroclone è stata presentata ai fini di una due diligence; lo scrivente non ha mai interloquito con Euroclone; sarebbe comunque possibile cedere l'azienda anche in una possibile procedura competitiva di LG;"

concludendo che "in una situazione così descritta la proroga chiesta appare dilatoria e non tutela il ceto creditorio";

ritenuto che nel quadro descritto dal Commissario Giudiziale va confermato il rigetto della richiesta di proroga del termine ex art. 44 CCII e va disposta l'archiviazione del procedimento;

rilevato che non pendono istanze per apertura della liquidazione giudiziale;

P. Q. M.

dispone l'archiviazione del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, al Commissario Giudiziale e al Registro delle Imprese.

Così deciso in Vicenza, il 4.6.2026

IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Limitone

